



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

TRENTINO



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017

Trento, 11 novembre 2016

**PROTOCOLLO D'INTESA
IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
PER L'ANNO 2017**

- Visto l'articolo 81 dello Statuto di Autonomia, come modificato dall'art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 386, nonché l'articolo 18 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n° 268 concernenti la disciplina dei rapporti tra Provincia e Comuni in materia di finanza locale;
- vista la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 recante "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali";
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- visto l'art. 9 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale e la deliberazione Consiglio delle Autonomie locali , che approvano nel medesimo testo il protocollo d'intesa;
- tenuto conto delle valutazioni e proposte formulate nei vari incontri, tra la Presidenza della Giunta Provinciale ed i rappresentanti del Consiglio delle Autonomie locali;

Tutto ciò premesso,

Il Presidente della Provincia ***Ugo Rossi***

L'Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica, Enti locali ed Edilizia abitativa ***Carlo Daldoss***

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie ***Paride Gianmoena***

sottoscrivono il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2017

PREMESSA

QUADRO FINANZIARIO DI RIFERIMENTO

Il quadro della finanza provinciale, come peraltro evidenziato nel Documento di economia e finanza provinciale 2016, si caratterizza per una contrazione delle risorse disponibili rispetto ai livelli registrati negli anni precedenti, derivante principalmente dalla diminuzione dei gettiti arretrati e dall'impatto delle manovre provinciali di riduzione della pressione fiscale, a cui si somma la rigidità della spesa di natura corrente o comunque ricorrente che determina una contrazione delle risorse finalizzabili al sostegno degli investimenti.

In merito, diventa oggi indispensabile attivare azioni innovative volte a mobilitare risorse aggiuntive da destinare alle politiche volte al sostegno della crescita del sistema locale. Il riferimento è, da un lato, a possibili azioni di razionalizzazione e contenimento della spesa, con particolare riferimento alla prosecuzione del processo di efficientamento delle amministrazioni pubbliche del territorio, dall'altro alla mobilitazione di risorse private, in particolare attraverso l'utilizzo dell'investimento pubblico come leva di attivazione dell'investimento privato e non come sostitutivo dello stesso.

Per fare ciò serve uno sforzo congiunto e coraggioso da parte di tutti gli enti del sistema pubblico provinciale, oltre che il coinvolgimento delle parti sociali ed economiche, operando con senso di fiducia nel futuro, indispensabile per favorire ed accompagnare il cambiamento.

Per il momento ed in attesa delle predette azioni, la manovra in esame prevede una diminuzione delle risorse destinabili alle spese di natura ricorrente, oltre che la finalizzazione alle spese di investimento di contenuti volumi disponibili di nuove risorse. A fronte di ciò si registra peraltro un ingente volume di interventi finanziati sugli esercizi precedenti che troveranno attuazione nel triennio di riferimento del nuovo bilancio – interventi che hanno formato oggetto di riprogrammazione con il fondo pluriennale vincolato a seguito dell'applicazione delle nuove regole di armonizzazione dei sistemi contabili – e che quindi genereranno effetti sul sistema economico nei prossimi esercizi.

Tenuto conto del quadro sopra delineato, oltre alla conferma dell'obiettivo di garantire gli attuali livelli della qualità della vita in Trentino, sono stati individuati i seguenti obiettivi strategici:

- la salvaguardia della crescita attraverso:

- il sostegno all'economia locale, anche mediante una revisione delle agevolazioni IRAP;
- un maggior raccordo delle politiche del lavoro con quelle in materia di welfare e di scuola e formazione;
- gli investimenti pubblici;

- il mantenimento della coesione sociale (sanità, sociale, scuola, ricerca, politiche del lavoro e del reddito, garantendo sostanzialmente lo stock delle risorse 2016)

- l'attivazione di politiche per la famiglia per contrastare la denatalità e costruire futuro attraverso:

- sgravi fiscali per la famiglie con figli;
 - riduzione di tariffe (asili nido);
 - introduzione dal 2018 dell'assegno unico;
- la dimensione internazionale del Trentino, in particolare attraverso:
- incentivi alle imprese costituite da giovani basati sulla localizzazione;
 - aiuti selettivi all'imprenditoria agricola;
 - interventi di consolidamento della coesione sociale territoriale;
- l'efficienza e l'economicità della macchina pubblica attraverso:
- una stabile "spending review";
 - la riorganizzazione del Gruppo Provincia per poli di specializzazione e per Centri di servizio;
 - una dirigenza più qualificata ed un apparato più motivato.

Vi è inoltre l'obiettivo di definire nuove modalità di intervento pubblico per mobilitare risorse private, anche attraverso il conferimento a fondi di immobili pubblici strategici. Viene altresì rafforzato il partenariato pubblico-privato nel settore dei servizi.

1. POLITICHE INERENTI LA PARTE CORRENTE

1.1 POLITICA FISCALE

Alla luce dell'attuale complessivo panorama economico e finanziario appare indispensabile perseguire, nel triennio 2017 – 2019, una strategia di fondo improntata alla stabilizzazione del quadro fiscale relativo ai tributi di livello locale, sulla base della manovra approvata per il 2016. Sia per i soggetti istituzionali (Provincia e Comuni) che per quelli sociali ed imprenditoriali (famiglie ed operatori economici) è imprescindibile poter contare su una stabilità normativa e finanziaria quale elemento fondante per l'assunzione coerente delle rispettive decisioni di medio periodo e consentire, di conseguenza, una programmazione volta allo sviluppo e all'ulteriore superamento delle criticità che hanno condizionato gli scorsi anni.

Su questo presupposto la manovra posta in essere nel 2016, caratterizzata dalla significativa diminuzione della pressione fiscale locale (in particolare con riferimento all'IM.I.S.), trova conferma fino al 2019, nel rispetto dei complessivi parametri finanziari di sistema.

La Provincia ed i Comuni, condividendo questa valutazione ed impostazione strategica in materia di imposizione fiscale comunale, concordano sull'estensione temporale dell'applicazione del quadro normativo IM.I.S. approvato per il biennio 2016 – 2017, e quindi sulla sua applicazione fino a tutto il periodo d'imposta 2019. In particolare si concorda sui seguenti interventi:

- la conferma della disapplicazione dell'imposta per le abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso);
- per tutti i fabbricati destinati ad attività produttive (tranne la categoria catastale D5 – banche ed assicurazioni), l'aliquota agevolata dello 0,79 per cento (anziché dello 0,86 per cento);
- per alcune specifiche categorie catastali, l'aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55 per cento (anziché dello 0,86 per cento), ed in specie per i fabbricati catastalmente iscritti in:
 - a) C1 (fabbricati ad uso negozi);
 - b) C3 (fabbricati minori di tipo produttivo);
 - c) D2 (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni);
 - d) A10 (fabbricati ad uso di studi professionali).

Si stima il costo di questa agevolazione in circa 13,5 milioni di euro annui.

- per i fabbricati strumentali all'attività agricola l'aliquota base pari allo 0,1 per cento con la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 euro (anziché € 550,00=). Si stima il costo di questa agevolazione in € 90.000,00=;
- per i fabbricati destinati ad impianti di risalita (categoria catastale D8), conferma per i Comuni della facoltà di adottare un'aliquota agevolata fino all'esenzione, come già in vigore nel 2015 e nel 2016.

Si conferma inoltre per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni ecc.) l'aliquota standard dello 0,895 per cento.

I comuni si impegnano, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base sopra indicate ad eccezione dei fabbricati destinati a centrali elettriche.

La Provincia si impegna a confermare il maggior stanziamento previsto già per il 2016 del fondo di solidarietà per complessivi 13,5 milioni di euro all'anno, pari al costo stimato della sopra indicata manovra IMIS riferita alle attività produttive.

La Provincia conferma inoltre i seguenti stanziamenti:

- 8,1 milioni di euro all'anno da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla manovra IMIS riferita alle abitazioni principali;
- 3,5 milioni di euro all'anno da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esenzione dei fabbricati appartenenti agli enti strumentali provinciali di cui al comma 2, dell'articolo 7, della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014;
- 3,5 milioni di euro all'anno da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati" per effetto della disciplina di cui all'articolo 1, commi 21 e seguenti, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.

La Provincia si impegna a stanziare:

- 90.000,00 Euro all'anno da attribuire ai Comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'aumento della deduzione applicata alla rendita catastale dei fabbricati strumentali all'attività agricola.

La Provincia ed i Comuni inoltre concordano sulle seguenti scelte normative in materia di tributi e tariffe locali:

- attribuzione ai Comuni della facoltà di prevedere l'esenzione IM.I.S. relativamente alle aree edificabili che consentono unicamente l'ampliamento volumetrico di fabbricati esistenti;
- approvazione di una norma quadro per l'adozione nel corso del 2017 (con vigenza dal 2018) del nuovo modello tariffario di natura non tributaria collegato al ciclo dei rifiuti, in coerenza con la realtà organizzativa locale, nonché nel rispetto delle peculiarità territoriali connesse alla materia tecnica di gestione, della quale la tariffa costituisce completamente necessario, comprese le modalità di misurazione dei rifiuti conferiti dagli utenti.

1.1.1 CONTRIBUTO DI SCOPO

Il finanziamento delle opere pubbliche comunali può avvenire fin dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in tutto o in parte, anche con il gettito dell'Imposta di Scopo, istituita dallo Stato nella forma sostanziale dell'addizionale I.C.I. prima ed I.M.U.P. dal 2012. Tale imposta, che appunto non è destinata alla copertura di spesa ordinaria ma straordinaria, può essere istituita per un numero limitato di anni indicando l'opera cui il gettito è destinato e l'effettivo costo da coprire.

L'avvenuta abrogazione dell'I.M.U.P. e la sua sostituzione con l'IM.I.S. a partire dal 2015 rende in ogni caso inutilizzabile, per i Comuni della provincia di Trento, l'Imposta di Scopo.

Nell'attuale fase della finanza pubblica, appare peraltro opportuno garantire all'autonoma scelta dei Comuni l'attivazione di strumenti straordinari di natura tributaria, specificamente finalizzati proprio alla copertura della spesa per la realizzazione di opere pubbliche di propria competenza. Questo assume un rilievo ed un senso strategico ancora maggiori nel quadro di un'intesa programmatica tra Comuni e Provincia nel settore delle opere pubbliche. In questo quadro, l'individuazione di opere di interesse provinciale ricadenti su una pluralità di Comuni viene a rivestire una valenza anche con il coinvolgimento del contributo di categorie di soggetti privati che dalla realizzazione delle opere stesse possono ritrarre un incremento alla loro attività professionale ed imprenditoriale o comunque un miglioramento del quadro di riferimento socio-economico. Appare quindi opportuno non solo istituire e disciplinare un'entrata di natura tributaria nella forma del contributo di scopo, ma, diversamente dalla normativa statale, ricomprendere fra le opere finanziabili con il Contributo stesso anche quelle che, previa sottoscrizione di specifico Accordo di Programma ai sensi

dell'articolo 9, comma 2quiquies, della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, hanno una valenza di interesse provinciale e comunque interessano, nella loro realizzazione e ricaduta sul territorio, almeno due diversi Comuni.

Al fine quindi di dare attuazione a questa prospettiva innovativa, le parti concordano su interventi normativi volti a:

- istituire il Contributo di Scopo di natura tributaria, in attuazione delle competenze di cui all'articolo 80 comma 2 dello Statuto, mutuando una parte della disciplina normativa statale relativa all'Imposta di Scopo (articolo 1 commi 145 e seguenti della Legge n. 296/2006, articolo 6 del D.L.vo n. 23/2011, articolo 1 comma 706 della Legge n. 147/2013), ma fondando il contributo stesso sulla normativa IM.I.S. in modo da raccordare il tributo locale di natura immobiliare in vigore nella provincia di Trento (l'IM.I.S. appunto) con la struttura del Contributo di Scopo e renderla quindi potenzialmente utilizzabile dai Comuni nell'ambito delle loro autonome scelte in materia di politica tributaria. Questo anche con la possibilità di articolare in modo differenziato l'applicazione del contributo per singole e specifiche fattispecie imponibili, di soggetti passivi e di tipologie di immobili;
- ricomprendere fra le opere potenzialmente finanziabili, in tutto o in parte, con il Contributo di Scopo anche quelle che, previa sottoscrizione di specifico Accordo di Programma ai sensi della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, hanno una valenza di interesse provinciale e comunque interessano, nella loro realizzazione e ricaduta sul territorio, almeno due diversi Comuni;
- garantire in ogni caso ai Comuni che la scelta in ordine alle fonti di finanziamento delle opere pubbliche, comprese quelle di cui al precedente punto 2 (per la sola quota di spesa a carico del bilancio del Comune) rientra nell'esclusiva scelta autonoma dell'Amministrazione comunale, anche in funzione della natura facoltativa del Contributo di Scopo e della sua istituzione.

1.2 ACCANTONAMENTI STATALI A CARICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E CONSEGUENTE REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI TRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E COMUNI

A partire dal 2012, ai sensi dell'articolo 13, comma 17 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, lo Stato opera degli accantonamenti a valere sulle devoluzioni del gettito dei tributi erariali alla Provincia per acquisire al bilancio statale il maggior gettito IMUP rispetto al gettito ICI. La Provincia ha conseguentemente la necessità di recuperare dai Comuni tali accantonamenti.

La quantificazione del concorso complessivo a sostegno della finanza pubblica in termini di accantonamenti sul bilancio statale previsto dal "*Patto di garanzia*", include gli accantonamenti relativi al citato maggior gettito IMUP per 73,3 milioni di euro.

L'introduzione dell'IMIS ha determinato un nuovo accantonamento a valere sulle devoluzioni del gettito dei tributi erariali alla Provincia per acquisire al bilancio statale l'ex gettito relativo agli immobili in categoria D, visto che l'IMIS relativa agli immobili in categoria D è versata dai contribuenti non più allo Stato ma ai Comuni. L'importo comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze relativo a tale accantonamento è pari a 52,8 milioni di euro.

Anche per il 2017 sono autorizzate a bilancio le risorse afferenti gli accantonamenti (126,1 milioni di euro) nei confronti dello Stato, confermando la conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e il sistema delle autonomie locali che vede un accollo da parte della Provincia di 4 milioni di euro.

1.3 TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

La ripartizione dei Fondi destinati alla gestione corrente dei bilanci comunali viene di conseguenza concordata come segue:

1.3.1 ANNO 2017

FONDO PEREQUATIVO

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014 ha definito l'ammontare della riduzione dei trasferimenti di parte corrente per il periodo 2013-2017 conseguente alla partecipazione dei comuni al processo di contenimento e razionalizzazione della spesa corrente del settore pubblico provinciale come segue:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5,6 mln | 8,3 mln | 6,1 mln | 5,3 mln | 5,3 mln |

Con riferimento al Fondo perequativo anno 2017 vengono confermati:

- la compartecipazione dei Comuni agli obiettivi di riqualificazione della spesa pubblica quantificata in 5,3 milioni di euro. Tale importo sarà ripartito tra i Comuni con le medesime modalità adottate nel 2016 che tenevano conto della necessità di allineare il livello di spesa standard ai livelli di massima efficienza, in armonia con quanto stabilito nella legge di riforma istituzionale. Le stime che si utilizzeranno per il calcolo del riparto si baseranno sugli ultimi dati catastali e urbanistici disponibili. Rimangono invariate le forme di incentivazione, disposte dal Protocollo per l'anno 2016 a carico del bilancio provinciale, per i Comuni coinvolti in percorsi di fusione. Resta inteso che le forme di incentivazione che saranno applicate ai Comuni che decidono di fondersi dovranno essere posti a carico del bilancio provinciale con decorrenza dall'esercizio nel quale si svolge, con esito favorevole, il referendum. Le parti si impegnano altresì ad individuare apposite forme di incentivazione per i Comuni con più di 5.000 abitanti che abbiano concluso il procedimento di fusione dopo il 1° gennaio 2010 e non ricompresi nel Protocollo per l'anno 2016;
- il riconoscimento del 50% della quota interessi della rata di ammortamento dei mutui (stimata in complessivi 3,2 milioni di euro ca.) inerente l'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei Comuni condivisa nell'ambito del Protocollo 2015.

Si prevede inoltre l'assegnazione delle seguenti quote:

- la quota di Euro 2.895.500.= riferita al servizio biblioteche;
- il consolidamento delle quote annue relative alle indennità di vacanza contrattuale (Euro 1.370.000 circa) e alle spese per le progressioni orizzontali (Euro 1.031.500 circa);
- il consolidamento di quote specifiche già previste nel riparto del Fondo perequativo 2014 e precedenti (circa 82.000 Euro ai Comuni di Riva del Garda e Arco con riferimento all'accordo in materia di trasferimento del personale antincendi di tali enti nel corpo permanente dei vigili del fuoco e circa 32.500 Euro al Comune di Rovereto per il finanziamento della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità);

- il riconoscimento del trasferimento compensativo del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sul consumo dell'energia elettrica (circa 5.547.000 Euro).

Considerata la necessità di garantire gli accantonamenti a favore dello Stato, come definiti nel paragrafo 1.2, complessivamente pari a 122,1 milioni di Euro, il Fondo perequativo/di solidarietà comunale, al netto delle quote specifiche di cui sopra e delle quote di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 36 del 15 novembre 1993 e s.m., viene quantificato in circa 27,5 milioni di Euro (per il 2016 tale Fondo ammontava a 32,8 milioni) e sarà incrementato da una quota derivante dai Comuni con maggiore capacità di entrate proprie (fiscali e patrimoniali). A tali risorse si aggiungono quelle quantificate in 13,5 milioni di Euro relative alla copertura del costo della manovra IMIS sui fabbricati strumentali alle attività produttive, definita nel precedente paragrafo 1.1.

La quantificazione della quota che i Comuni con maggiore capacità di autofinanziamento sono tenuti a versare alla Provincia per incrementare il Fondo perequativo/di solidarietà comunale sarà effettuata con le medesime modalità adottate nel 2016. Anche per il riparto e il versamento si procederà come nel 2016.

FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI

Per quanto riguarda il Fondo specifici servizi comunali la quantificazione complessiva del 2017, pari ad euro 63.455.500,00, è specificata in ogni singola componente nella seguente tabella:

| <i>Tipologia trasferimento</i> | <i>Totale trasferimento</i> |
|---|-----------------------------|
| Servizio di custodia forestale | Euro 5.582.500,00.= |
| Gestione impianti sportivi | Euro 200.000,00.= |
| Servizi socio-educativi per la prima infanzia | Euro 26.604.000,00.= |
| Trasporto turistico | Euro 1.000.000,00.= |
| Polizia locale | Euro 6.000.000,00.= |
| Oneri contrattuali polizia locale | Euro 2.550.000,00.= |
| Trasporto urbano ordinario | Euro 21.519.000,00.= |
| TOTALE | Euro 63.455.500,00.= |
| Le eventuali eccedenze sulle singole quote possono essere utilizzate per compensare maggiori esigenze nell'ambito del medesimo Fondo o del Fondo perequativo. Prioritariamente, sono possibili compensazioni dalla quota "Oneri contrattuali polizia locale" alla quota "Polizia locale" che riguarda i corpi intercomunali di polizia locale che, a seguito delle nuove adesioni di comuni e dei percorsi di fusione, vede incrementare le necessità finanziarie. | |

L'incremento di 3 milioni di euro, rispetto al 2016, è destinato ai servizi socio-educativi per la prima infanzia che in questi ultimi anni hanno avuto un notevole sviluppo con conseguente incremento della spesa.

Questo importo permetterà alla Provincia di mantenere costante il trasferimento pro-capite delle risorse ai Comuni.

I Comuni si impegnano peraltro a non incrementare le tariffe a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia rispetto a quelle fissate per il 2016. In caso di mancato rispetto di

questo impegno, la Provincia non assegnerà l'importo a saldo, pari a circa il 20% del trasferimento complessivamente spettante.

I Comuni si impegnano inoltre ad inviare alla Provincia, con i tempi e le modalità stabilite dalla stessa, i dati necessari per la concessione e l'erogazione del contributo a favore delle famiglie che usufruiscono di servizi per la prima infanzia.

Con riferimento ai criteri di assegnazione della quota polizia locale del fondo specifici servizi comunali di cui alla deliberazione n. 2330 del 19 settembre 2008 e in coerenza con quanto previsto in materia di gestioni associate obbligatorie, le parti concordano sull'opportunità di rendere omogenea l'attuale composizione dei corpi di polizia locale con gli ambiti associativi di cui all'art. 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006. Saranno pertanto considerati ammissibili a finanziamento eventuali richieste di modifica che vanno in questa direzione.

1.3.2 ANNO 2018

Anche per il 2018 e il 2019 si conferma la regolazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e il sistema delle autonomie locali, nonché il riconoscimento del cinquanta per cento della rata di interessi dei mutui dei Comuni oggetto di estinzione anticipata.

La Provincia si impegna inoltre a rendere disponibili:

- le risorse per gli oneri relativi al rinnovo del contratto del personale comunale, stimate in 4,5 milioni di Euro, risorse che poi verranno consolidate;
- le ulteriori risorse, pari a 3 milioni di Euro annui, da destinare al finanziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Per il 2018 si prevede una compartecipazione dei Comuni agli obiettivi di riqualificazione della spesa pubblica, limitata a 3,5 milioni di Euro, mentre per il 2019 non è prevista un'ulteriore compartecipazione.

1.4 PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014 individua in 30,6 milioni di Euro la riduzione della spesa corrente assicurata dall'insieme dei comuni e unioni dei comuni nel periodo 2013-2017 e definisce conseguentemente la riduzione dei trasferimenti di parte corrente per il periodo 2013-2017.

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5,6 mln | 8,3 mln | 6,1 mln | 5,3 mln | 5,3 mln |

Per l'anno 2017 si confermano le indicazioni in ordine all'attuazione del piano di miglioramento individuate con riferimento al 2016 dal relativo Protocollo e disciplinate dalla deliberazione n. 1228 del 22 luglio 2016, in particolare:

- per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti coinvolti nei processi di gestione associata/fusione, corrisponde al “Progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata/fusione” dal quale deve risultare il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alla scadenza del 2019.
- per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti anche istituiti per fusione, e per quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non coinvolti nei processi di gestione associata/fusione, il Piano di miglioramento va invece aggiornato al 2017.

Le parti ribadiscono la possibilità attribuita ai comuni coinvolti nelle gestioni associate di richiedere, secondo quanto previsto dall'art. 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, la rideterminazione degli obiettivi di riduzione della spesa già fissati o i tempi di raggiungimento degli stessi in ragione di comprovate invariante organizzative che devono emergere dal progetto di riorganizzazione dei servizi associati.

1.5 GESTIONI ASSOCIATE E FUSIONI

Forme di raccordo tra le procedure di attivazione delle gestioni associate e i processi di fusione

L'art. 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006 disciplina l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei comuni. Tale disciplina al comma 9 prevede la possibilità di esonero dall'obbligo di gestione associata per i comuni che:

- a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al turno generale per il rinnovo dei consigli comunali per l'anno 2015 hanno avviato o completato processi di fusione;
- entro il termine di individuazione degli ambiti (ovvero il 9 novembre 2015), hanno avviato processi di fusione per la costituzione di un unico comune con popolazione di almeno duemila abitanti o che ha interessato tre o più comuni;
- anche dopo il termine di individuazione degli ambiti, avviavano processi di fusione con comuni che avevano deliberato per le medesime finalità entro il termine previsto al punto precedente.

Per agevolare nuove fusione di comuni le parti ritengono fondamentale prevedere “*nuove finestre di esonero*” dall'obbligo di gestione associata per i comuni che avviano percorsi di fusione. Si rende pertanto necessario modificare l'attuale disciplina di esonero (art. 9 bis comma 9 legge provinciale n. 3 del 2006) i cui termini sono ormai scaduti.

Si prevede la possibilità di esonero per i comuni che avviano processi di fusione quando la fusione porta alla costituzione di un comune unico di almeno 2000 abitanti o coinvolge almeno tre comuni.

Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di attuazione dell'esonero, i tempi e le eventuali ulteriori condizioni per l'esonero, anche derogando al criterio demografico in considerazione delle caratteristiche geografiche e turistiche dei comuni coinvolti.

1.6 MISURE IN MATERIA DI SPESA PER IL PERSONALE

Si conferma per il 2017 il blocco delle assunzioni di ruolo e non di ruolo, per i comuni e le comunità.

Come per il 2016, è consentita l'assunzione di personale **di ruolo**, con concorso o bando di mobilità, solo per sostituire personale cessato dal servizio; le assunzioni sono possibili nella misura complessiva del 25 per cento dei risparmi ottenuti nell'anno precedente su tutto il comparto, al netto del risparmio derivante da prepensionamenti su posti dichiarati in eccedenza e dallo spostamento di personale per mobilità verso altro ente.

Il risparmio utilizzabile è calcolato dal Consiglio delle autonomie locali, che autorizza le nuove assunzioni agli enti richiedenti. Per i servizi gestiti in forma associata obbligatoria ai sensi dell'art. 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, le richieste per sostituzione di personale devono essere presentate secondo quanto disposto dalla relativa convenzione, o, in difetto, dal comune capofila sulla base della decisione assunta; i comuni che hanno adottato piani di prepensionamento calcolano e utilizzano autonomamente la quota di risparmio derivante da cessazioni di proprio personale.

Le nuove assunzioni devono comunque essere compatibili, in termini di spesa, con gli obiettivi di risparmio fissati agli enti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006.

Entro il 30 aprile 2017, le parti si impegnano a valutare l'impatto dell'applicazione del limite al turn-over sui comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e sulle gestioni associate e a definire standard di copertura delle dotazioni di personale da parte degli enti locali, in relazione a parametri indicativi di fabbisogno; allo scopo di superare le disomogenea disponibilità di risorse umane, le parti si impegnano a rideterminare eventualmente la percentuale di risparmio utilizzabile per la copertura del turn-over dai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti che presentano dotazioni di personale inferiore agli standard stabiliti, che potrà essere elevata fino al limite del 75 per cento dei risparmi ottenuti nell'anno precedente su tutto il comparto.

Oltre alle assunzioni che utilizzano i risparmi derivanti da cessazioni, sono previste alcune deroghe generali per:

1. il personale necessario per assolvere adempimenti obbligatori, previsti da disposizioni statali o provinciali o per assicurare servizi pubblici essenziali;
2. le assunzioni il cui onere è coperto da finanziamento dello Stato, della comunità europea o provinciale, nella misura della copertura della spesa e le assunzioni necessarie per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale o di un servizio i cui oneri sono completamente coperti dalle relative entrate tariffarie a condizione che ciò non comporti aumenti di imposte, tasse e tributi;
3. il personale del servizio socio-assistenziale nella misura necessaria a assicurare i livelli essenziali di prestazione;
4. per la sostituzione delle figure di operaio presenti in servizio alla data del 31.12.2014.

E' assicurata la possibilità di portare e terminare le procedure di assunzione di personale avviate in applicazione di deroghe generali ovvero autorizzate sui risparmi derivanti da cessazioni dal servizio entro il termine del 31.12.2017.

I comuni istituiti mediante processi di fusione attivati entro il turno elettorale generale del 2015 e i nuovi comuni nati da processi di fusione dopo il turno elettorale del 2015, possono assumere fino a due unità di personale, di cui eventualmente al massimo una di ruolo, per sostituire personale che era in servizio nelle dotazioni degli enti coinvolti nella fusione alla data del 31.12.2013.

Gli enti locali possono sempre assumere personale di ruolo **con mobilità per passaggio diretto**, non solo per sostituire unità cessate dal servizio, purché all'interno del comparto delle Autonomie

locali della Provincia di Trento; le assunzioni tramite bando di mobilità devono essere invece autorizzate nell'ambito delle risorse rese disponibili per cessazioni dal servizio.

In deroga al blocco delle assunzioni a tempo determinato, è consentita la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o alla riduzione dell'orario di servizio nonché in caso di comando verso la Provincia oppure in caso di comando da parte di un comune verso altro ente non appartenente al medesimo ambito di gestione in forma associata costituito ai sensi dell'art. 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, previa verifica della possibilità di messa a disposizione, anche a tempo parziale, di personale di profilo adeguato da parte degli altri enti.

E' possibile assumere personale stagionale, senza incremento della spesa complessiva per il personale registrata nell'anno 2014.

Per il personale di polizia locale, rimane confermato il regime previsto per le assunzioni del restante personale; le parti si impegnano, entro il 30 aprile 2017, a definire il fabbisogno di personale in relazione alla copertura dei livelli minimi del servizio.

1.6.1. LIMITI ALL'ASSUNZIONE DI SEGRETARI E VICESEGRETARI COMUNALI

Si conferma per il 2017 il limite all'assunzione di segretari comunali come stabilito dall'art. 8 ter della legge provinciale n. 27 del 27 dicembre 2010 (limite che si applica per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per i comuni coinvolti nelle gestioni associate obbligatorie ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ad esclusione dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti). Per l'inquadramento dei segretari coinvolti negli ambiti di gestione associata e per le modalità di assunzione si applica quanto stabilito dall'art. 63 del testo unico regionale del personale dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 2/L, come recentemente modificato dalla legge regionale n. 8 del 2016.

Dal 31.12.2016 viene meno l'efficacia della norma in materia previdenziale (art. 2, comma 3, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101) che ha consentito il prepensionamento del personale pubblico con i requisiti richiesti dalla normativa precedente alla c.d. "riforma Fornero" (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201); di conseguenza, nel 2017 non sarà possibile (salva diversa disposizione statale) dichiarare l'eccedenza dei posti di segretario comunale per permettere il prepensionamento dei titolari.

1.6.2. LIMITI ALL'ACQUISTO DI IMMOBILI, VETTURE E ARREDI

Vengono eliminati sia il divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso previsto dall'art. 4 bis, comma 3, della legge finanziaria provinciale n. 27 del 27 dicembre 2010, sia i limiti alla spesa per acquisto di autovetture e arredi previsti dall'art. 4 bis, comma 5.

Le misure di contenimento della spesa sono perseguite con gli strumenti del piano di miglioramento e i risparmi attesi dall'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali.

2. POLITICHE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO DEI COMUNI PER IL 2017

PREMESSA

Il 2016 è stato caratterizzato da un'estrema complessità nella programmazione e nella gestione contabile degli investimenti, considerata l'introduzione sia del nuovo sistema contabile armonizzato sia del vincolo del pareggio di bilancio.

In particolare, il nuovo sistema contabile armonizzato ha introdotto lo strumento del Fondo pluriennale vincolato che consente di finanziare gli investimenti dei Comuni nel corso degli anni, imputandoli in base all'esigibilità delle relative spese. La normativa consentiva di considerare tale voce di bilancio ai fini del calcolo del vincolo di pareggio di bilancio limitatamente al 2016, escludendola per gli esercizi successivi. Ciò avrebbe comportato un notevole rallentamento nella realizzazione degli investimenti.

Tuttavia, la bozza di legge di bilancio statale consente l'utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato di entrata e di spesa (al netto della sola quota derivante dal debito) ai fini del calcolo del vincolo del pareggio di bilancio.

Questo importante risultato elimina, di fatto, i vincoli contabili che avrebbero impedito la realizzazione degli investimenti già programmati ed esigibili nell'ambito nel triennio 2017-2019, e consente di dare piena attuazione alla programmazione degli interventi e delle opere, comprese quelle individuate nell'ambito del Fondo strategico di coesione territoriale, con riferimento alla quota di risorse conferita dai Comuni.

Accanto a ciò, con il presente Protocollo, pur nell'ambito del delicato quadro della finanza provinciale, si rendono disponibili ulteriori risorse al fine di adottare una politica di sostegno degli investimenti che consenta di intraprendere un percorso virtuoso di crescita dell'economia.

2.1 QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016 era stato condiviso dalle parti il nuovo assetto dei finanziamenti provinciali a sostegno dell'attività di investimento, strutturato su due direttrici principali:

- il Fondo per gli investimenti programmati dei Comuni (budget), comprensivo della quota ex FIM, destinato al mantenimento del patrimonio comunale;
- il Fondo strategico di coesione territoriale, destinato alla realizzazione di interventi strategici di sviluppo locale, individuati dalla programmazione territoriale.

In coerenza con tale assetto, le risorse che si sono rese disponibili in seguito all'operazione di decadenza di cui all'art. 18, comma 1, della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014, sono state finalizzate per il 30% alla creazione di un budget, distribuito parametricamente tra i Comuni, e finalizzato alla manutenzione del patrimonio comunale e per il 70% alla creazione del Fondo strategico di coesione territoriale, che è stato ripartito tra le Comunità e per il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di utilizzo, basati sulla programmazione territoriale.

Le parti condividono di confermare tale assetto anche per le risorse disponibili per il sostegno dell'attività di investimento dei Comuni per gli esercizi 2017-2019.

Occorre evidenziare che è stata attuata sul bilancio provinciale una puntuale operazione di verifica delle risorse disponibili. Tale operazione consente di mettere a disposizione del sistema degli Enti Locali un ammontare di risorse pari a circa 32,6 milioni di Euro.

Le parti condividono altresì di riprogrammare secondo le logiche sopra esposte anche le risorse programmate nell'ambito di precedenti Protocolli d'intesa sul Fondo Sviluppo Locale, con particolare riferimento ai 13,4 milioni di Euro circa corrispondenti alle risorse che residuano degli iniziali 17 milioni resi disponibili a favore delle Comunità per il finanziamento di progetti finalizzati a promuovere lo sviluppo economico e la valorizzazione delle specificità territoriali (4,6 milioni circa sono stati assegnati alle Comunità negli anni 2011 e 2012 per l'effettuazione delle analisi volte all'impostazione di strumenti di pianificazione socio-economica e territoriale).

Tenuto conto di quanto sopra esposto, l'ammontare di risorse disponibili è pari a circa **46 milioni di Euro**, che si aggiungono a quelle destinate al riconoscimento della quota ex Fondo Investimenti Minori e alla previsione di un Fondo di riserva per le opere urgenti ed indifferibili legati all'erogazione di servizi essenziali.

Le parti convengono sulla seguente finalizzazione delle risorse disponibili:

FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DEI COMUNI (BUDGET)

Le parti concordano sulla opportunità utilizzare una quota delle risorse disponibili pari a **25 milioni di Euro** per integrare il budget comunale destinato al mantenimento del patrimonio Comunale. Le parti condividono di ripartire tra i Comuni tale integrazione sulla base dei medesimi criteri già utilizzati per il riparto effettuato nel 2016, in modo da garantire immediata certezza alle Amministrazioni in ordine alle somme da stanziare nel bilancio di previsione.

Si concorda altresì sulla opportunità di definire una ulteriore quota aggiuntiva di budget, pari a **8 milioni di Euro** da ripartire parametricamente tra i Comuni che hanno conferito risorse al Fondo di solidarietà. Con successiva intesa da raggiungere entro il mese di marzo 2017, saranno individuati i criteri di riparto di tale quota integrativa.

Il bilancio provinciale rende inoltre disponibili le seguenti risorse relative alla quota ex FIM, pari rispettivamente a circa:

- **53,43 milioni di Euro per il 2017;**
- **53,76 milioni di Euro per il 2018;**
- **54,15 milioni di Euro per il 2019.**

Si confermano i limiti all'utilizzo in parte corrente di detta quota nelle seguenti modalità, già concordate con i precedenti Protocolli d'intesa:

- la quota utilizzabile in parte corrente è pari al 40% delle somme rispettivamente sopra indicate per i diversi anni; a partire dal 2018, nella quantificazione della quota utilizzabile in

parte corrente si dovrà tenere conto dei recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui operata nel 2015.

- i Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente l'intera quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio.

Le parti condividono di mantenere nell'ambito del bilancio provinciale la previsione di un Fondo di riserva da destinare, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 36 del 15 novembre 1993 e s.m., ad interventi indispensabili e urgenti legati a servizi essenziali, sulla base dei criteri già condivisi e definiti con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 556 del 7 aprile 2015.

FONDO STRATEGICO PER LA COESIONE TERRITORIALE

Il Fondo strategico di coesione territoriale costituisce parte del predetto progetto di riforma istituzionale e concorre in modo decisivo alla declinazione di alcuni principi della riforma stessa, relativi alla:

- **semplificazione dei processi;**
- attuazione del principio di **sussidiarietà;**
- **coesione territoriale**, inteso come *sviluppo omogeneo e perequativo di un territorio*, e dunque, come *crescita qualitativa*, non solo quantitativa, dello stesso.

Con il Fondo strategico di coesione territoriale si realizza una concreta e fattiva **collaborazione** tra tutti i livelli istituzionali previsti dalla riforma del 2006 (Provincia, Comunità e Comuni). Si tratta di una **collaborazione** non solo **costruttiva**, basata sul continuo confronto, ma anche, e soprattutto, **snella**, grazie all'utilizzo dello strumento dell'accordo di programma, e **partecipata**, grazie all'attivazione di processi di partecipativi che interessano e interesseranno l'intera società civile.

Attraverso i predetti accordi di programma, ciascuna Comunità può disegnare le linee direttrici del proprio sviluppo per i prossimi 5/10 anni, individuando programmi di interventi a ciò finalizzati, da finanziarsi con le risorse contenute nel proprio Fondo strategico di coesione territoriale, in una logica di **budget** e, dunque, in totale **autonomia**.

Interventi questi che dovranno, in modo sinergico tra loro, fungere da stimolo e volano per nuovi investimenti, soprattutto di soggetti privati, i quali investimenti, a loro volta, costituiranno condizione necessaria sia per il rilancio economico di questa terra, sia per lo sviluppo omogeneo dei territori del Trentino.

Allo stato attuale presso ciascuna Comunità, le competenti strutture amministrative della PAT, stanno avviando l'attivazione di tavoli tecnici finalizzati alla definizione, entro il 31 dicembre prossimo, di uno schema di accordo di programma da sottoporre a processo partecipativo con la costituenda Autorità della partecipazione (anch'essa prevista dalla legge provinciale n. 3 del 2006), nei primi mesi del 2017. Al fine di conferire certezza al processo decisionale connesso alla finalizzazione del Fondo strategico, si ritiene opportuno definire un termine massimo entro il quale l'accordo di programma deve essere sottoscritto. Considerati gli adempimenti contabili connessi all'utilizzo delle risorse del Fondo strategico di coesione territoriale, le parti ritengono di individuare quale termine ultimo per la sottoscrizione dell'accordo di programma la data del **31 maggio 2017**. Qualora, entro il predetto termine la Giunta Provinciale, l'accordo non sia sottoscritto da almeno la metà dei Comuni che rappresentino il 50% della popolazione del territorio,

la Provincia nominerà un Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 82 del DPR 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Le parti convengono altresì di destinare una quota delle risorse disponibili, pari a **13 milioni di Euro**, per integrare il Fondo strategico di coesione territoriale. Tale risorse saranno utilizzate, in sede di sottoscrizione degli Accordi di Programma, per integrare i budget finanziari già assegnati alle Comunità.

Le parti convengono infine sull'opportunità di promuovere la ricerca di appositi finanziamenti dall'Unione Europea: a tal fine le strutture provinciali competenti relazionano periodicamente al Consiglio delle Autonomie Locali, in merito ai bandi in uscita, alle relative attività di promozione sul territorio, ai progetti presentati e ai finanziamenti ottenuti.

3. AZIONI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ZONE MONTANE PER IL MANTENIMENTO DEI BENI COMUNI

Per dare nuovo impulso alle zone montane caratterizzate da marginalità socio-economica e promuovere un'amministrazione condivisa dei beni comuni, le parti condividono la necessità di intraprendere, in tali zone, azioni volte alla valorizzazione delle attività economiche, allo sviluppo sociale e alla salvaguardia dell'identità culturale delle popolazioni locali, nonché alla conservazione e alla tutela dell'ambiente.

A tal fine, le parti condividono di valutare l'opportunità di:

- aggiornare gli indirizzi della legge provinciale n. 17 del 23 novembre 1998 (legge provinciale in materia di sviluppo delle zone montane), soprattutto in relazione alle recenti disposizioni comunitarie (ad esempio, la Strategia europea per la regione alpina EUSALP 2016) e statali (ad esempio, il Disegno di legge per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino ai 5000 abitanti, approvato dalla Camera dei deputati il 28 settembre 2016);
- ripristinare, nelle prossime manovre di bilancio, il Fondo già previsto dalla legge provinciale n. 17 del 23 novembre 1998, estendendo gli interventi ivi previsti alla cura, alla pulizia e alla rigenerazione dei beni comuni nelle aree naturali (e non) limitrofe ai centri abitati e nei centri abitati stessi, ricadenti in specifiche (e da individuare) Zone montane, e favorendo, per lo svolgimento di tali attività, l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle associazioni. I relativi criteri saranno adottati d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali.

4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI TRASFERIMENTI PROVINCIALI AI COMUNI

Per il 2017 le parti convengono di mantenere le modalità di erogazione dei trasferimenti già condivise nell'ambito della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1327 dello scorso 5 agosto, rinviando ad un successivo provvedimento la quantificazione dell'ammontare complessivo da erogare.

Il Servizio Autonomie Locali effettuerà trimestralmente una verifica complessiva della situazione e, qualora necessari, si sottoporranno al Consiglio delle Autonomie Locali eventuali correttivi da apportare.

5. TRASFERIMENTI ALLE COMUNITÀ

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014 ha previsto che le Comunità dispongano annualmente di un budget per il finanziamento degli oneri derivanti da attività istituzionali, da attività socio-assistenziali di competenza locale e da quelle connesse al diritto allo studio.

Detto budget è composto da:

- il Fondo per attività istituzionali che, per il 2017, è ridotto del 3,2% circa rispetto allo stanziamento di riferimento del 2016. Nel riparto 2017 del fondo si terrà conto dei risparmi che le Comunità hanno avuto a seguito:
 - della nuova disciplina degli organi introdotta con la revisione della legge provinciale di riforma istituzionale, a regime dal 2016;
 - delle nuove misure delle indennità di carica previste dal nuovo regolamento regionale.
- il Fondo socio-assistenziale che, per il 2017, corrisponde, a parità di competenze, al fondo 2016. Il Fondo peraltro è ridotto, rispetto al 2016, di 6 milioni di Euro poiché, in attuazione dell'art. 34 della legge provinciale finanziaria 2015 (legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014) dal 1/1/2017 è riportata alla titolarità della PAT la competenza in materia di interventi economici "automatici" (assegni nazionali per il nucleo familiare e maternità di base Legge 448 del 23 dicembre 1998, anticipazione assegno di mantenimento, prestito sull'onore). Sono confermate invece le altre attività in titolarità delle comunità per un importo complessivo da ripartire tra le Comunità di circa 93,5 mln. € (compresi € 3,6 mln. del Fondo Famiglia).
- il Fondo per il diritto allo studio è invariato rispetto al 2016.

Inoltre, con le risorse attualmente previste sul bilancio 2017, sarà possibile attuare iniziative innovative a valere sul **Fondo regionale famiglia e occupazione** (legge regionale n. 4 dell'11 luglio 2014); i progetti socio assistenziali che si intendono finanziare con assegnazione diretta alle Comunità, già valutati positivamente dal Comitato dei Garanti, sono:

A) sperimentazione del welfare generativo di quartiere

Ai Territori coinvolti verrà richiesto di avviare un percorso di co-progettazione individuando uno o più soggetti del terzo settore che si impegnano a mettere a disposizione una quota di risorse proprie e che dimostrino di avere capacità di costruire una rete territoriale negli ambiti che i due Comuni/Comunità coinvolti individueranno. Agli operatori sociali dei territori verrà chiesta una compartecipazione in ore di lavoro e attività sociale sul campo.

RISORSE

| 2017 | 2018 | totale |
|-------------|-------------|--------------|
| € 75.000,00 | € 60.000,00 | € 135.000,00 |

B) attivazione di progetti di benessere familiare e sociale (bando condiviso con Agenzia provinciale famiglia, natalità e politiche giovanili)

Il progetto prevede l'attivazione di 18 progetti sul territorio provinciale, 1 per ogni comunità/Territorio Val d'Adige, più 1 per il Comune di Trento ed 1 per il Comune di Rovereto,

volto a supportare processi generativi territoriali per sostenere il benessere sociale e familiare delle famiglie.

RISORSE

| 2017 | 2018 | totale |
|--------------|--------------|--------------|
| € 135.000,00 | € 135.000,00 | € 270.000,00 |

Il progetto prevede un cofinanziamento da parte del territorio per il 40%. L'Agenzia della famiglia partecipa con ulteriori 270,000,00 €.

A valere sul Fondo regionale è prevista anche l'attivazione di un'ulteriore iniziativa, vale a dire il progetto di sviluppo territoriale dell'amministratore di sostegno; con questo progetto si intende promuovere, in una logica di cofinanziamento:

- l'istituto dell'Amministratore di Sostegno nella Provincia di Trento sia nell'ottica del ricorso appropriato a tale istituto sia come ricerca di nuove figure volontarie;
- la creazione di una rete di enti pubblici e privati capace di offrire servizi adeguati sull'intero territorio provinciale a sostegno delle famiglie che vogliono avvalersi dell'Amministratore di sostegno;
- le azioni di formazione e informazione;
- le attività di supporto agli amministratori, agli amministrati e ai familiari.

RISORSE

| 2017 | 2018 | totale |
|-------------|-------------|-------------|
| € 32.500,00 | € 32.500,00 | € 65.000,00 |

Si sta poi definendo l'**armonizzazione tra l'intervento statale di contrasto alla povertà (SIA) e lo strumento provinciale (reddito di garanzia)**. Il SIA si articola in politica passiva (erogazione tramite carta acquisiti ai nuclei familiari in condizioni economiche disagiate, a valere su risorse statali) e in politica attiva (presa in carico multidisciplinare con progetto di inclusione dei nuclei familiari che percepiscono il sussidio). Per il secondo aspetto è in corso di definizione il progetto per il rafforzamento dei servizi coinvolti nell'erogazione del SIA con risorse europee e statali a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) inclusione sociale, attraverso la messa a disposizione di personale e finanziamenti per attività di inclusione socio lavorativa dei nuclei familiari per un importo 2017 di € 750,000 ca.

Infine, è atteso un significativo consolidamento/sviluppo/disseminazione delle **attività di welfare di comunità**, sulla base degli stimoli provenienti dal seminario svolto presso il Servizio Politiche sociali della PAT con i responsabili e gli operatori dei servizi sociali territoriali, condotto dalla Fondazione Demarchi, e dalla contestuale e convergente iniziativa Fondazione Caritro/PAT/Fondazione Demarchi nell'ambito della quale saranno prodotte progettualità innovative la cui modalità di finanziamento sono attualmente allo studio.

Con riferimento al Fondo per il diritto allo studio, le parti convengono per il 2017, di consolidare nell'ambito del budget le assegnazioni concesse alle Comunità per il 2016 a prescindere dalla variazione dei dati disponibili.

Per l'integrazione del canone per gli alloggi locati sul mercato lo stanziamento previsto per l'anno 2017 ammonta a Euro 6.500.000.=, confermando l'importo del 2016.

Si ribadisce la necessità di confermare anche per le Comunità l'obbligo di adottare un piano di miglioramento ai fini del contenimento e della razionalizzazione delle spese di funzionamento con particolare riferimento all'attività istituzionale. Il Piano di miglioramento dovrà obbligatoriamente prevedere misure di riduzione della spesa per consulenze, collaborazioni, straordinari e missioni.

6. TERMINI DI APPROVAZIONE DEI BILANCI

Alla luce delle novità introdotte dalla normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili/schemi di bilancio e considerate le conseguenti operazioni contabili che dovranno essere effettuate dai comuni, le parti condividono l'opportunità di fissare al **28 febbraio 2017** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 e dei documenti allegati. Alla luce di quanto stabilito dall'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016, viene parimenti differito il termine per la presentazione del Documento unico di Programmazione degli Enti Locali relativo al triennio 2017-2019.

7. SOCIETÀ PARTECIPATE

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” detta una nuova disciplina unitaria in materia di società partecipate.

Per quanto attiene alla Provincia ed agli enti locali si intende prevedere un regime unitario in relazione alla costituzione, alla partecipazione e alla quotazione di società nel rispetto dei criteri della:

- legalità sostanziale;
- conformità alle finalità istituzionali (vincolo di scopo);
- compatibilità delle attività (vincolo di attività);
- sostenibilità finanziaria e patrimoniale;
- convenienza economica.

L'adeguamento della normativa provinciale avrà principalmente lo scopo di razionalizzare la spesa connessa alle partecipazioni societarie per renderle più efficienti e funzionali, anche in conformità al vigente ordinamento statale e comunitario in materia di servizi pubblici, e per adeguarne l'organizzazione e l'attività agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 17, avuto anche riguardo alla precisa definizione degli ambiti riservati al legislatore statale in materia di società pubbliche con particolare riferimento all'ordinamento civile e alla tutela della concorrenza.

La Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, proporrà al Consiglio provinciale una disciplina omogenea per la Provincia e per gli enti locali, la quale dovrà legiferare in ordine:

- alla composizione e alla remunerazione dei compensi per l'organo di amministrazione delle società soggette al controllo pubblico;
- all'assolvimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 2016, n. 175;
- alla promozione su base ampia di misure volte all'aggregazione di società ed altri enti che svolgono attività richiedenti ambiti territoriali maggiormente adeguati o attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- alla razionalizzazione della spesa connessa alle partecipazioni societarie, con la precisazione che per le società partecipate dagli enti locali, i limiti derivanti dal fatturato tengano conto delle peculiarità orografiche e sociali del nostro territorio.

8. ALTRI IMPEGNI

- 1) La Provincia si impegna a garantire copertura finanziaria integrale degli oneri derivanti agli enti locali dal rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio 2016 – 2018.
- 2) Nel corso del 2017 si valuterà la possibilità di istituire un fondo di solidarietà finalizzato alla copertura delle spese sostenute dai comuni per l'adempimento degli obblighi di integrazione economica previsti dall'articolo 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) nei confronti dei soggetti residenti nei comuni medesimi prima del ricovero nelle strutture residenziali. L'eventuale quantificazione del fondo, nonché i criteri di accesso allo stesso, saranno definiti dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali.
- 3) Con apposito protocollo le parti individuano un progetto e un percorso per addivenire all'omogeneizzazione dei sistemi informativi di tutti gli Enti Locali.
- 4) Nella consapevolezza che l'analisi dei dati risulta fondamentale per l'impostazione delle politiche in materia di finanza locale le parti concordano nel proseguire le iniziative in materia di trasmissione dei flussi finanziari già in essere. Tenuto peraltro conto delle modifiche introdotte negli schemi di bilancio a seguito dell'applicazione del decreto legislativo 118 del 2011 sull'armonizzazione dei bilanci, i Comuni si impegnano a trasmettere, a decorrere dal bilancio di previsione 2017, i predetti dati, nell'ambito del nuovo sistema informativo "Base dati unica per la finanza trentina" in corso di attivazione. I dati trasmessi rimarranno comunque nella disponibilità del singolo Ente anche per eventuali elaborazioni e saranno messi a disposizione del Consorzio di Comuni, oltre che utilizzati dalla Provincia, per fornire un adeguato supporto alla valutazione delle dinamiche finanziarie, gestionali e programmatiche. I medesimi dati potranno altresì alimentare il sistema del controllo strategico e del controllo di gestione in corso di sperimentazione da parte dei Comuni.
- 5) Le parti si impegnano ad effettuare una ricognizione del gettito effettivo degli immobili relativi alla categoria catastale D.
- 6) Le parti confermano per gli anni 2018 e 2019 le modalità di determinazione, liquidazione e rendicontazione delle risorse trasferite agli organismi rappresentativi dei Comuni e Comunità, come disciplinate nel Protocollo di Finanza locale per l'anno 2014. Per l'anno 2018 la riduzione dell'importo dei trasferimenti risulterà pari, in valore assoluto, a quella applicata nel 2017, mentre per il 2019 verrà confermato l'importo riconosciuto nell'anno precedente (al netto di eventuali ulteriori e diverse attività assegnate agli organismi rappresentativi).
- 7) In considerazione di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 del 2016 le risorse trasferite agli organismi rappresentativi dei Comuni per gli anni 2016, 2017 e 2018 vengono incrementate di euro 50.000,00 per ciascun anno.
- 8) L'iniziativa sviluppata dal Consorzio dei Comuni Trentini in attuazione delle misure previste dal Piano generale di sviluppo del Sistema Informativo Elettronico Trentino (SINET) relativo all'anno 2016, iniziativa sviluppata in collaborazione con Informatica Trentina SpA e regolamentata sotto il profilo contributivo dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1273 di data 29 luglio 2016, è confermata con le medesime caratteristiche per gli anni 2017, 2018 e 2019. L'importo complessivo annuale, articolato su 12 mesi (anziché 10), viene quantificato in euro 500.000,00.

- 9) Al fine di ottimizzare la gestione della liquidità degli organismi rappresentativi e fatta salva la necessità di presentazione di specifica domanda da parte del Consorzio, la liquidazione del primo acconto del contributo dovrà avvenire, per ciascun anno, dopo il 20 febbraio e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.
- 10) Gli importi legati al riconoscimento del bonus energia e gas, trasferiti ai Comuni dal sistema nazionale SGATE, sono introitati quale entrata propria, nei rispettivi bilanci, indipendentemente dall'anno al quale gli stessi si riferiscono.
- 11) In coerenza con quanto già condiviso nell'ambito del Protocollo di Finanza locale per l'anno 2015, Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali confermano l'importanza di attivare ulteriori esperienze di partecipazione civica, intese quale strumento di reale e diretto coinvolgimento della cittadinanza nell'assunzione di decisioni pubbliche. Il Consorzio dei Comuni Trentini si impegna a rendere disponibili a favore della Provincia gli applicativi sviluppati, secondo la logica del riuso, il metodo utilizzato e la rete costruita con la piattaforma ComunWeb al fine di condividere le esperienze maturate e coinvolgere nei processi partecipativi di interesse pubblico la community di amministratori ed utilizzatori della piattaforma stessa.
- 12) In coerenza con le *“Linee guida provinciali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico”* (approvate con delibera n. 2449 del 30 dicembre 2015), Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali convengono circa l'opportunità di assicurare lo sviluppo coordinato delle piattaforme web degli Enti che aderiscono al SINET (Sistema Informativo Elettronico Trentino), con particolare riferimento a standard omogenei per quanto riguarda la struttura dei contenuti (classi) della comunicazione web del Sistema Istituzionale trentino.
- 13) Posto che l'architettura software (OpenPA), è la stessa che sta alla base dei due sistemi “Comunweb” e “Sinet template” e che detti sistemi si differenziano esclusivamente per un numero molto limitato di componenti (estensioni), Giunta provinciale ed Consiglio delle autonomie locali condividono la necessità di porre in essere tutte le iniziative finalizzate alla totale ed effettiva condivisione delle componenti sviluppate individualmente da ciascuno dei due sistemi attraverso la realizzazione di un unico *repository* di estensioni, progettate in funzione del riuso, che possa essere utilizzato a seconda delle necessità; tale azione assicura la valorizzazione degli investimenti sui due sistemi e la diminuzione dei costi di sviluppo e manutenzione.
- 14) Considerata conseguentemente la natura di progetto di sistema della piattaforma Comunweb, la potenziale fruibilità della stessa da parte di tutto il sistema pubblico trentino in logica di riuso, con consistenti e documentati risparmi rispetto all'adozione di altre soluzioni informatiche, saranno individuate specifiche risorse per il triennio 2017-2019, destinate alle attività di ulteriore diffusione tra gli Enti afferenti il SINET e di manutenzione evolutiva della piattaforma, con riferimento, tra l'altro, a:
- adattamento alle “ultime linee guida” Agid secondo Design Italia per i servizi web della PA;
 - diffusione degli strumenti a supporto della partecipazione civica, declinata in tutte le forme che possano comunque avvicinare il cittadino e le imprese alla Pubblica Amministrazione, in termini di diffusione di informazioni di carattere istituzionale, di coinvolgimento nell'assunzione di decisioni di interesse generale nonché di dialogo bidirezionale;
 - valorizzazione della multicanalità, ovvero valorizzazione di dati e informazioni attraverso l'utilizzo di dispositivi e strumenti (PC, tablet, smartphone, rivista cartacea) diversi;
 - valorizzazione dei dati aperti e collegati, ovvero valorizzazione di dati e informazioni

- secondo il paradigma degli open data;
 - evoluzione dell'architettura software relativa ai servizi on line esposti dal sistema alle diverse tipologie di utenze;
 - integrazione di ulteriori servizi di interesse dei diversi soggetti della filiera istituzionale trentina, di carattere sia tecnico-amministrativo che funzionale alla gestione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità proprie di ciascun ente / amministratore / dirigente / funzionario;
- 15) Le parti condividono l'opportunità di ampliare il novero delle attività finanziabili con le risorse di cui al Fondo per la gestione dei segretari in disponibilità (art 69 bis del DPR Reg. 1 febbraio 2005, n. 2/L e s.m.), con l'obiettivo di sostenere, oltre la progettazione, organizzazione e realizzazione di percorsi formativi, anche ulteriori attività di servizio erogate dal Consorzio dei Comuni Trentini e finalizzate a offrire ai Segretari comunali:
- strumenti di verifica e certificazione del puntuale rispetto da parte degli Enti degli obblighi di trasparenza, sia in termini di completezza delle griglie di riferimento che di tempestività e regolarità degli aggiornamenti;
 - strumenti che favoriscano il sempre più diffuso utilizzo delle tecnologie informatiche nei diversi contesti operativi di competenza dei Segretari, sia attraverso l'acquisizione o lo sviluppo di strumenti ad hoc che tramite la valorizzazione di quanto già disponibile nel contesto della pubblica amministrazione trentina;
 - altri interventi individuati d'intesa con la rappresentanza dei segretari.
- 16) Per consentire l'effettuazione di analisi, studi e proposte a favore della Giunta provinciale inerenti la contabilità degli Enti locali, nonché per agevolare l'attività dei medesimi Enti attraverso la formulazione di indirizzi nelle suddette materie basati sull'interpretazione di norme provinciali, la Giunta provinciale si impegna a promuovere la costituzione, con apposita modifica normativa, di un'apposita Commissione nominata per la durata della legislatura e costituita da componenti esperti nelle materie di riferimento; i componenti saranno designati, in maniera paritetica, dalla Giunta provinciale e dal Consiglio delle autonomie locali.
- 17) Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali si impegnano a costituire un Gruppo di lavoro congiunto chiamato a proporre termini e modalità per la stabilizzazione e conseguentemente per il trasferimento alla Provincia del personale comunale in servizio presso le scuole dell'infanzia; il Gruppo dovrà elaborare le proprie proposte entro il mese di marzo 2017 per consentire le conseguenti valutazioni da parte della Giunta e del Consiglio delle autonomie locali, il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali e l'eventuale perfezionamento del trasferimento a decorrere da gennaio 2018.
- 18) La Giunta provinciale si impegna ad integrare tra i membri del Comitato per la modernizzazione del sistema pubblico e per lo sviluppo e conseguentemente tra i membri del sottocomitato per la finanza locale un rappresentante del Consiglio delle Autonomie Locali.

Letto, confermato e sottoscritto

Trento, li 11 novembre 2016

Il Presidente della Provincia *Ugo Rossi*

L'Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica, Enti locali ed Edilizia abitativa *Carlo Daldoss*

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie *Paride Gianmoena*

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. n. 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993)